# 6375/2019



## REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE

Presidente

LAURA TRICOMI

Consigliere

PAOLA VELLA

Consigliere - Rel.

Consigliere

Ud. 16/07/2018 CC

R.G.N. 24697/2013

Conto corrente

postale -prelievi correntista fallito -

ripetizione ex art. 44 legge fall.

Cron. 6375

EDUARDO CAMPESE

MASSIMO FALABELLA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

#### **ORDINANZA**

sul ricorso 24697/2013 proposto da:

C.000

Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in predetta presso la Direzione Affari Legali della società, rappresentata e difesa dagli avvocati | giusta procura a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

Fallimento Exodus International Travel S.a.s. di

Alberto, e

Alberto in proprio, in persona del curatore

elettivamente domiciliato in

 $\cdot | \cdot |$ 

, giusta procura

in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1486/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/07/2018 dal cons. Paola VELLA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto CARDINO che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

#### **FATTI DI CAUSA**

- I. La Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello proposto da Poste Italiane S.p.a. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Frosinone aveva accolto la domanda della curatela del Fallimento di Exodus International Travel S.a.s. di Alberto, nonché di i Alberto in proprio, per la restituzione della somma di £ 79.064.952 (corrispondenti a Euro 40.425,87) indebitamente prelevata dal i nonostante l'intervenuto fallimento in data 09/03/1998.
- II. Avverso detta sentenza Poste Italiane S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria difensiva, cui la curatela intimata ha resistito con controricorso.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Occorre preliminarmente dare atto dell'infondatezza dell'eccezione di «inammissibilità del ricorso per violazione degli articoli 365, 366, 75 e 83 c.p.c.», sollevata dalla controricorrente per mancata produzione dell'atto notarile rep. 73920, racc. 30071 del 6 dicembre 2011 con cui l'avv. Andrea Sandulli è stato nominato procuratore speciale di Poste Italiane S.p.A., con il potere di conferire procura ad litem ai difensori dell'ente; con la memoria ex art. 380-bis1 cod. proc. civ., infatti, parte ricorrente ha dimostrato di aver provveduto al deposito e alla notifica di detta procura notarile, ai sensi dell'art. 372 cod. proc civ.

estatos, constantes es

- 2. Passando all'esame dei motivi di ricorso, con il primo si lamenta la «Falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 24, 102 e 142 comma 2 del D.P.R. n. 156/73, agli artt. 11 e 82 del D.P.R. n. 256/89, nonché agli artt. 42 e 78 del R.D. 16.3.1942, n. 267 in relazione alla prevalenza della normativa speciale».
- 3. Il secondo prospetta analogamente la «Falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 24, 102 e 142 comma 2 del D.P.R. n. 156/73, agli artt. 11 e 82 del D.P.R. n. 256/89, nonché agli artt. 42 e 78 del R.D. 16.3.1942, n. 267 attesa la mancata notifica del fallimento all'ufficio detentore del conto e conseguente infondatezza della pretesa restitutoria nei confronti di Poste».
- 4. Le due censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
- 5. Con esse la ricorrente sostiene che il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto subvalente la normativa speciale in materia di depositi postali rispetto ai principi posti dalla legge fallimentare.
- 5.1. In particolare, l'art. 24, comma 3, d.P.R. 29/03/1973 n. 156 che fa salva la disciplina fallimentare dovrebbe applicarsi solo in caso di "Sequestro, pignoramento ed opposizione" (conformemente alla rubrica della norma) aventi ad oggetto somme di pertinenza di un soggetto fallito, non già tout court in caso di fallimento; solo questa interpretazione darebbe senso all'art. 82, d.P.R. 01/06/1989 n. 256, che prevede la notifica del fallimento del correntista all'ufficio detentore del conto corrente, esonerando in mancanza Poste Italiane da qualsiasi responsabilità. Ne sarebbe ulteriore riprova l'art. 142 del d.P.R. 156/73, per cui il rapporto di conto corrente postale può proseguire anche dopo la notifica della sentenza di fallimento, ad istanza del curatore (come avvenuto nel caso concreto). Di conseguenza, la mancata notifica della sentenza di fallimento

all'ufficio detentore del conto avrebbe dovuto rendere infondata la pretesa restitutoria nei confronti di Poste Italiane.

- 5.2. L'assunto è infondato, avendo questa Corte già da tempo chiarito che «Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione recata in tal senso dall'art. 24 del codice postale (d.p.r. n. 156 del 1973), non derogata dall'art. 82 di detto codice, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci ex art. 44, l.fall., gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione alla Poste Italiane S.p.a., dato che la disciplina prevista dall'art. 17, legge fall., fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale» (Sez. 1, 29/03/2005 n. 6624).
- 5.3. Inoltre, come argomentato dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte, «la possibilità di prosecuzione del rapporto di conto corrente in capo agli organi della procedura o, alternativamente, la sua risoluzione, al momento della notificazione della sentenza di fallimento, non rilevano ai fini della problematica in questione, che trova la sua disciplina unicamente nell'art. 44 l.fall.».
- 6. Con il terzo ed ultimo mezzo si lamenta la «Violazione o falsa applicazione dell'art. 42 della legge fallimentare e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», con riguardo alla mancata esclusione dalla massa fallimentare dei canoni ricevuti dal per i proventi del servizio pubblico di lampade votive svolto dietro concessione del Comune di Bovine Enrica; proventi che non rientrerebbero nel patrimonio del fallito ma sarebbero di spettanza esclusiva del Comune di Boville Ernica.

- 6.1. La censura è inammissibile per genericità, in quanto, come puntualmente rilevato dal Pubblico Ministero, «non consente di comprendere in base a quali elementi tali somme affluite sul conto corrente del fallito non rappresenterebbero proventi della sua attività, ma sarebbero, invece, di spettanza esclusiva di terzi. Non è chiaro, poi, quale sarebbe il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso da parte della Corte territoriale. Con riferimento alla esclusione dalla sanzione di inefficacia dei proventi di nuova attività intrapresa dal fallito, è a dirsi che non è chiaro di quale nuova attività si tratti, difettando il ricorso, anche con riferimento a tale circostanza, di autosufficienza. Difetto di autosufficienza che si ravvisa anche nell'ultima parte del motivo, concernente le spese di tenuta del conto, ove si fa riferimento generico contrariamente all'avviso espresso dalla Corte territoriale alla tempestività dell'eccezione formulata in proposito dalla ricorrente».
- 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente.

### P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 16/07/2018

Il Presidente